Sportello legale

Con il contributo di
DS Depresbiteris – Scura

sportellolegale@iltirreno.it

IL QUESITO/1



di **Biagio Depresbiteris (avvocato)**

I documenti di un preventorio

Vecchie cartelle cliniche: chi le deve custodire e come fare per riaverle

Buongiorno, desidererei sapere, giacché i miei genitori, quando avevo 12 anni, nel 1965, non hanno richiesto la documentazione inerente la mia malattia, se è possibile per me, avere copia della documentazione del Dispensario Antitubercolare di Asti e del Preventorio Infantile di Limone Piemonte (Cuneo), presso cui fui ricoverata per la guarigione. Il Preventorio di Limone Piemonte dipendeva dalla Provincia di Alessandria.

Ora, per mia pura informazione ed essendo deceduti entrambi i miei genitori che probabilmente non sapevano o non volevano che lo sapessi, io desidererei avere copia di tali documenti. avere copia di tali documenti. Ritengo sia un mio diritto sapere quali terapie sono state fatte sul mio corpo. Carla



Il preventorio di Limone Piemonte dipendeva dalla Provincia di Alessandria

L'importanza dell'annotazione dei sintomi della malattia e delle attività del medico sul paziente è un concetto molto molto antico, che alcuni fanno risalire addirittura al Ippocrate. L'obbligo di conservazione della cartella clinica per le strutture sanitarie, al contrario, ha una storia molto più recente.

La prima disposizione che disciplina il tempo di conservazione della cartella clinica risale alla circolare del ministero della Salute, la n. 61 del 19/12/1986, ove si legge che: «Le cartelle cliniche, unitamente ai relativi referti, vanno conservate illimitatamente e poiché rappresenti un atto ufficiale, landi ezensbilè a garantire la certezza del diritto, oltre a costituire preziosa fonte documentaria per le ricerche di carattere storico-sanitario».

Le istituzioni sanitarie, quindi, oggi devono conservare le cartelle cliniche e i referti per un tempo illimitato. La stessa cosa non può dirsi per le radiografie e gli altri accertamenti diagnostici che secondi di tericolare, non rivestendo devono invece essere custoditi per un periodo di almeno venti anni.

Se è vero che prima del 1986, dunque, non era previsto un tempo minimo di galla provenio a trasmetenmine. ne aprep ouuica a non oonimo di conservaiomo ouuupree da Poste Italiante mna la sorpresa al momento che l'art. 30. Dpr. 1409/1963, già già disponeva l'obbligo per gli uli ouuoneva i iuuuuuuuuala alla conservazione e all'odicine nameo uuee. ul bai uuui da heneneuuuuu uuiu u uuuuuuuuu